

CAPITOLATO DI GARA PER LA PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI

Articolo 1

(Attività ed oggetto della Convenzione)

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata affida, a _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, che accetta, il servizio di pulizia delle sedi municipali come di seguito individuate:

- Sede Comunale, Piazza Umberto I n.26;
- Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino, Piazza Europa n.26;
- Biblioteca Comunale, Piazza Duca degli Abruzzi;

Il servizio consiste in:

- pulizia e lavaggio dei locali mediante impiego di idonea attrezzatura
- raccolta di tutti i rifiuti prodotti all'interno di tutti i locali ed il relativo trasporto c/o i cassonetti/raccoglitori adibiti alla raccolta dei R.S.U. posti all'esterno della sede comunale;
- spolveratura dei mobili, degli arredi e degli infissi;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici esistenti;
- pulizia mensile dei vetri, delle finestre, dei lampadari e delle porte e lucidatura delle maniglie;
- ripulitura semestrale delle pareti dei soffitti mediante spolveratura.

Articolo 2

(Modalità del servizio e caratteristiche)

Tutti gli interventi di pulizia, previsti dall'art.1 della presente convenzione, sono considerati ordinari, diurni e feriali. Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali.

L'organizzazione del servizio di pulizia è a carico dell'affidatario che dovrà stabilire il proprio orario di lavoro, nel rispetto del monte ore preventivato dall'Amministrazione Comunale, in modo che non intralci il normale lavoro degli uffici e che non arrechi alcun disturbo all'ordinaria attività che si svolge in ogni singolo ambiente in conformità alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio dell'Ente. Gli orari dettagliati in cui si svolgono gli interventi di pulizia dovranno essere comunicati al Responsabile del Servizio stesso.

L'articolazione degli interventi potrà essere modificata nel corso dell'esecuzione dell'affidamento, nel rispetto del monte ore totale preventivato, a richiesta dell'Amministrazione Comunale o su proposta dell'affidatario, per diverse esigenze di funzionamento del servizio, dandone comunicazione scritta. Nel caso in cui la modifica sia richiesta dall'Amministrazione, l'affidatario dovrà accettare la modifica senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.

Al personale che svolge il servizio è fatto divieto di utilizzare le macchine e le attrezzature presenti negli edifici (es. telefoni, computer, fotocopiatrici, ecc.), aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, disegni o altri documenti lasciati sulle scrivanie, fatto salvo il temporaneo spostamento per la pulizia delle superfici. Tutti i giorni al termine dei lavori di pulizia presso gli immobili oggetto del presente affidamento, gli incaricati della pulizia dovranno curare che le porte e le finestre degli uffici, di uscita e di accesso alle scale siano chiuse.

L'affidatario del servizio è tenuto a conservare con diligenza le chiavi dei singoli edifici

e degli uffici annessi, dove si realizzerà il servizio di pulizia ed è tenuto, al termine del rapporto convenzionale, alla restituzione delle chiavi alle rispettive sedi e strutture comunali.

Il servizio di pulizia deve essere effettuato in due interventi settimanali presso:

- Sede Comunale Piazza Umberto I n.26;
- Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino, Piazza Europa n.26;
- Biblioteca Comunale, Piazza Duca degli Abruzzi;

per n. 19 ore settimanali complessive.

Dovranno essere eseguite le prestazioni e le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione della convenzione, degli spazi, dei locali, dei servizi igienici, dei corpi illuminanti, delle attrezzature, del mobilio e suppellettili in genere e di quanto altro pertinente agli stabili di cui sopra.

Saranno a carico della ditta affidataria tutte le attrezzature ed i prodotti detergenti per la pulizia dei locali sopraelencati.

Articolo 3

(Termine della convenzione)

La convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal _____ e fino a _____ con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per ulteriori 2 (due) anni.

La decorrenza sopra indicata è riferita a tutte le prestazioni relative agli immobili di cui all'art.1 della presente convenzione.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata dell'appalto nelle more della stipula della Convenzione.

La stipula della convenzione funge anche da verbale di presa in consegna del servizio da parte dell'affidatario e dalla data della stipula decorrano tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dello stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di determinare la proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario per dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione Comunale senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 1 (uno) mese rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. La proroga costituisce estensione temporale limitata della convenzione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nella medesima.

Articolo 4

(Estensioni o riduzioni della convenzione)

L'Amministrazione Comunale, per proprie esigenze di bilancio, organizzative o funzionali, può, a suo insindacabile giudizio, ridurre le prestazioni oggetto dell'affidamento con conseguente riduzione degli oneri convenzionali, senza che l'affidatario possa avanzare alcuna eccezione.

In tal caso l'ordine sarà impartito dal Responsabile del Servizio dell'Ente e sarà comunicato all'affidatario con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In caso di riduzione, essendo il presente convenzionamento liquidabile ad ore, alla ditta affidataria saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di estendere il servizio ad altri spazi, compresi eventuali immobili/locali che nel periodo convenzionale si rendessero disponibili.

Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione Comunale, in caso di avvio di nuove strutture o di ampliamento di quelle esistenti, non ha alcun obbligo di estendere l'appalto all'affidataria, pur riservandosene la facoltà. In quest'ultimo caso, l'affidatario del servizio, previa formale richiesta di questa Amministrazione si impegna ad eseguire i lavori ordinari di pulizia anche in altri edifici di pertinenza comunale alle stesse condizioni di cui alla convenzione in essere.

In caso di estensione, la quantificazione degli aumenti avverrà applicando il costo orario indicato in sede di offerta economica rapportato alle ore di intervento ritenute necessarie.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'affidatario per risolvere anticipatamente la convenzione.

Articolo 5

(Materiali ed attrezzature inerenti al servizio)

L'affidatario deve approntare a sua cura e spese tutti gli attrezzi, utensili, macchinari e materiali per l'esecuzione delle pulizie previste dalla presente convenzione.

Al riguardo, l'affidatario dovrà assicurare l'impiego di materiale di consumo (detersivi, disinfettanti, cere, scope ecc.) della migliore qualità e di attrezzature idonee per garantire la perfetta esecuzione del servizio. I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dalla presente convenzione.

I materiali, le attrezzature ed i prodotti detergenti e disinfettanti dovranno essere riposti in appositi locali assegnati dal Comune e adibiti esclusivamente a questo uso. Tali locali dovranno essere conservati puliti e ordinati. L'affidatario sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature tecniche, dei materiali di consumo e dei prodotti e l'Amministrazione Comunale non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute in questo articolo l'affidatario sarà dichiarato inadempiente e responsabile dei danni.

Articolo 6

(Prestazioni straordinarie)

Nel caso di convegni, traslochi, manifestazioni, trasformazioni degli ambienti di lavoro, raccolta acqua in caso di allagamento o qualsiasi evento straordinario, non periodico e/o non prevedibile, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere interventi di pulizia straordinaria delle strutture interessate. In tal caso verrà richiesto all'affidatario un preventivo di spesa specifico, per la cui formulazione l'affidatario dovrà, ove possibile, applicare le condizioni economiche offerte in sede di convenzionamento. Detti interventi saranno successivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio dell'Ente e dovranno essere eseguiti senza interruzioni, salvo diverse disposizioni della committenza e verranno fatturati a parte.

Al termine dell'esecuzione delle pulizie straordinarie gli operatori dipendenti dell'affidatario, dovranno sottoporre alla firma della persona indicata come referente un attestato di regolare esecuzione dei lavori che dovrà essere allegato a cura dell'affidatario alle relative fatture.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di far eseguire i predetti lavori ad altra ditta opportunamente selezionata.

Articolo 7

(Danneggiamenti e/o ammanni di beni)

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito in modo da evitare qualsiasi danneggiamento

a pavimenti, rivestimenti, vernici, mobili, apparecchiature e attrezzature e a tutti gli oggetti esistenti nei locali, con impegno dell'affidatario, in caso di danneggiamento e/o ammanchi ad esso attribuibili, a risarcire l'Amministrazione Comunale, la quale ha facoltà di optare per una delle seguenti modalità:

- integrale rifusione del valore quantificato dai Responsabili di Servizio;
- sostituzione integrale del bene con altro nuovo avente le medesime caratteristiche.

Qualora a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale si ritenga sufficiente fare eseguire la sola riparazione del bene danneggiato, l'esecuzione e gli oneri saranno a carico dell'affidatario mediante:

- trattenuta della somma come sopra quantificata dall'importo della fattura in corso di pagamento e/o successiva;
- detrazione della somma dal deposito cauzionale, o incameramento della fideiussione, con obbligo di reintegro a carico dell'affidatario e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente.

Articolo 8

(Oneri a carico dell'Amministrazione)

L'Amministrazione mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- acqua ed energia elettrica necessarie;
- locali da utilizzare quali ripostigli, funzionali al servizio.

Articolo 9

(Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria)

La ditta affidataria si impegna:

- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. L'elenco degli operatori deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, documento d'identità, ecc.). L'aggiudicatario si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. Tale elenco con relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per la sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità o a seguito dell'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro, previa in tal caso l'immediata comunicazione a mezzo e-mail, ogni qualvolta si verificano variazioni, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio;

- a nominare un Responsabile dello svolgimento delle attività, comunicandone immediatamente la sostituzione per ragioni operative;
- a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- ad impegnarsi a liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione, o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Sono pertanto a completo carico della ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici;
- tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione anche in materia di sicurezza e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavori in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;
- la fornitura di accessori e materiali per la pulizia compreso carta igienica, salviette monouso o rotoli carta asciugamani, sapone liquido, con relativi dispenser da installare ove mancanti, profumazioni per servizi igienici, scopini e sacchi per la raccolta dei rifiuti e sacchetti per i cestini e la loro asportazione dai locali, (andranno asportati tutti i rifiuti legati alla raccolta differenziata attuata dall'Amministrazione Comunale, e posizionati negli appositi raccoglitori intermedi);
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione della convenzione, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid19 si richiede all'appaltatore il rispetto di tutte le disposizioni normative, nazionali e regionali vigenti, per la gestione del servizio in oggetto, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario quali l'utilizzo di prodotti adeguati e l'effettuazione di sanificazioni se richieste.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di sicurezza)

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., nel Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata. L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dotando il personale di indumenti idonei e dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Al momento della stipula della convenzione, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs soprarichiamato ed a presentare il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Articolo 11

(Copertura assicurativa)

L'affidatario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo

svolgimento del servizio di pulizia.

L'affidatario è pertanto obbligato a stipulare presso una primaria Compagnia, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) nella quale venga esplicitamente precisato che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata debbano essere considerati "terzi" a tutti gli effetti, per l'intera durata della convenzione e a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui alla presente convenzione, anche prodotti per colpa grave, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario durante l'esecuzione del servizio. A tale riguardo deve essere stipulata una polizza R.C.O. con un massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 per persona.

In alternativa alla stipula della polizza di cui al comma precedente, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche uguali o superiori a quelle indicate per la polizza specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Copia della polizza specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della convenzione.

La stipula della polizza sopracitata non solleva in ogni caso l'affidatario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

Il servizio non può iniziare se l'affidatario non ha provveduto a stipulare la polizza di cui sopra: ove l'affidatario abbia comunque iniziato l'esecuzione del servizio e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'Amministrazione Comunale di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del servizio, l'affidatario incorrerà nell'automatico scioglimento della convenzione.

Articolo 12

(Obblighi della ditta aggiudicataria in materia di tutela dei lavoratori)

La ditta aggiudicataria è tenuta a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e tutela dei lavoratori; è altresì obbligata ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative (trattamento economico, giuridico e previdenziale) previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi sindacali integrativi vigenti alla data del contratto e applicabili nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da nuovo contratto collettivo.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall'Ente o ad esso segnalata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così come accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio, fatta salva comunque la possibilità di incameramento della fidejussione. Il provvedimento di sospensione

decadrà automaticamente nel momento in cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento agli obblighi in oggetto. Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può comunque opporre nessuna eccezione nei confronti dell'Ente comunale, né tanto meno ha titolo al risarcimento del danno.

In ogni caso l'affidatario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo assumendo a proprio carico tutte le conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, e a sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito e di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti uffici. In caso di inosservanza di quanto sopra, come pure nel caso di inadempienza agli altri obblighi di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione comunale potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla convenzione stessa, salvo la pretesa al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

L'affidatario è garante dell'idoneità del personale che fra l'altro ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto a quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.

Il Comune, avrà la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone non gradite sul piano comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'affidatario dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l'acquisizione di conoscenze generali in materia di igiene ambientale e metodologiche di pulizia e sanificazione negli ambienti.

Articolo 13

(Controllo dello svolgimento del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale)

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in corrispondenza delle liquidazioni ed ogni altra volta ritenuta necessaria e senza dover alcun preavviso all'appaltatore, azioni di verifica e controllo, attraverso il responsabile del servizio del Comune.

Il controllo sull'effettuazione del servizio verrà attuato attraverso un controllo incrociato dei dati e della qualità del servizio secondo le modalità sotto descritte:

- la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere preventivamente ai Responsabili di Servizio dell'Ente il planning mensile degli interventi così come già descritto. Nel caso in cui vi siano modifiche a detto planning l'affidatario dovrà avere cura di comunicare tempestivamente dette variazioni pena la trattenuta dell'importo per il servizio non effettuato nelle date indicate;
- il Responsabile del Servizio dell'Ente verificherà l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio sia degli interventi di frequenza giornaliera sia degli interventi di frequenza periodica e provvederanno, in caso di inadempimenti, ad effettuare le trattenute del caso, da effettuarsi sui pagamenti successivi.

Articolo 14

(Controllo interno della qualità)

Richiamato quanto descritto all'articolo precedente, resta inteso che l'affidatario ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto. Il controllo di qualità del servizio deve essere eseguito da parte dell'affidatario, attraverso il Responsabile

appositamente individuato, almeno 1 volta ogni quattro mesi. Al termine dell'ispezione, l'affidatario dovrà fare pervenire all'ufficio Comunale i report di rilevazione compilati. La ditta aggiudicataria ha la responsabilità di provvedere a segnalare al responsabile comunale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'attività prestata.

Articolo 15 (Decadenza)

L'affidatario incorre nella decadenza della convenzione, quando, pur avendo dato corso all'esecuzione del servizio, risulti evidente che lo stesso non è nelle condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla convenzione.

Costituisce altresì causa automatica di decadenza dal convenzionamento:

- la mancata stipula, in data antecedente il primo giorno di inizio del servizio, della polizza assicurativa;
- la mancata consegna della polizza e relativa quietanza;
- la mancata costituzione della garanzia definitiva.

La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata.

Articolo 16 (Risoluzione della convenzione)

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice Civile, a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- sia intervenuto a carico della ditta aggiudicataria stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- grave negligenza o frode della ditta. In particolare la ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata della convenzione, richiami formalmente contestati e conclusesi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
- mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ovvero entro i termini fissati dall'Amministrazione;
- qualora una delle autorizzazioni o iscrizioni ad albi obbligatori o altre abilitazioni all'esercizio delle specifiche attività risultino scadute, sospese, o invalide;
- per l'impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla risoluzione della convenzione in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune in forma di lettera trasmessa con posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi sopra elencati la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale salvo il diritto della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni ai sensi dell'art.1382 del Codice Civile.

A seguito della risoluzione della convenzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per la Stazione appaltante, di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Articolo 17

(Risoluzione per inadempimento)

A fronte di gravi inadempimenti alle obbligazioni di convenzione da parte della ditta aggiudicataria, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettono, di diffida ad adempiere, attribuendo alla stessa un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della diffida, per l'attuazione dell'adempimento. Trascorso detto termine la convenzione si intende risolta di diritto.

La risoluzione della convenzione è comunicata dall'Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicataria mediante posta certificata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'affidatario stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro col nuovo soggetto gestore delle attività.

Articolo 18

(Recesso unilaterale dell'Amministrazione Comunale)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, ai sensi dell'art.1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per:

- motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato;
- reiterati inadempimenti della ditta aggiudicataria, anche se non gravi;
- per giusta causa. (Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario della ditta aggiudicataria risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta);
- in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente convenzione.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta certificata.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alla prestazione già eseguite dalla ditta aggiudicataria al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni convenzionali.

L'affidatario ha diritto al pagamento di quanto sopra, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 Codice Civile.

Articolo 19

(Cause ostative all'esecuzione del servizio - Recesso dell'affidatario)

Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere, per tutta la durata della causa ostativa e comunque per un periodo complessivo massimo di 6 (sei) mesi, l'esecuzione delle prestazioni relative alla presente convenzione. Decorso il periodo di 6 (sei) mesi è facoltà dell'affidatario recedere dalla convenzione senza diritto ad indennizzo alcuno e senza che lo stesso possa sollevare eccezioni, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione Comunale provvede a comunicare per iscritto all'affidatario la sospensione dell'esecuzione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

L'affidatario può richiedere il recesso della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (artt.1218, 1256, 1463 Codice Civile).

Articolo 20

(Corrispettivo mensile - fatturazione - pagamenti)

Il corrispettivo annuo è di € _____, I.V.A. al 22% esclusa, per il periodo dal _____ al _____, per 988 ore di lavoro annue.

Il corrispettivo dovuto dal Comune, verrà versato alla _____ mensilmente a seguito di invio della relativa fattura contenente la specifica delle ore prestate nel mese.

Il Comune s'impegna a liquidare la somma dovuta entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.

Articolo 21

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le parti rinviano alle norme ed alle leggi vigenti in materia ed al codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

Il Dirigente dell'Area Economico-
Amministrativa

(Dott. Andrea Luzi)

